

Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull'istanza-diffida di provvedere all'adempimento dell'obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 3 febbraio 2023, n. 1925 - Spagnoletti, pres.; Elefante, est. - Clientearth Aisbl e Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu Odv (avv.ti Monaci, Morelli e Fidelbo) c. Regione Lazio (avv. Privitera) ed a.

Bellezze naturali - Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull'istanza-diffida di provvedere all'adempimento dell'obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC.

(Omissis)

FATTO

La ClientEarth AISBL, quale organizzazione non-profit con sede in Bruxelles avente con finalità di protezione degli ecosistemi, le persone ed il pianeta, nonché la Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu ODV, a sua volta in qualità di associazione ambientale riconosciuta, ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, mediante decreto del Ministero dell'Ambiente (oggi, della Transizione Ecologica), con scopo di conservazione della biodiversità e promozione della cultura ecologica, adivano l'intestato TAR chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio sull'istanza-diffida di provvedere presentata in data 15.06.2022, via pec alla Regione Lazio e, per quanto di competenza, all'Ente Monti Cimini – Riserva Naturale regionale del lago di Vico, avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC IT6010024 e, in subordine, dell'obbligo di avvio della relativa istruttoria.

Allegavano che in data 13 luglio 2022 la Regione Lazio aveva risposto all'istanza-diffida di provvedere con nota prot. n. 692791 di contenuto però meramente soprassessorio perchè non prendeva in esame gli elementi istruttori forniti sul degrado degli habitat 3130 e 3140 della ZSC IT6010024.

Si costituiva in giudizio la Regione Lazio chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità avendo riscontrato, nei termini di legge, la diffida di controparte con la citata nota prot. n. 692791 del 13 luglio 2022.

Si costituiva altresì in giudizio all'Ente Monti Cimini – Riserva Naturale regionale del lago di Vico.

All'udienza in camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

Rilevato che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio – che, si precisa, costituisce uno dei molteplici ricorsi, dalla stessa contestualmente presentati, aventi ad oggetto la medesima vicenda processuale pur se rivolti ad amministrazioni resistenti diverse - chiede nello specifico l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia della Regione Lazio con riferimento alla diffida avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC IT6010024.

Tenuto conto che dalla lettura della nota di risposta dell'ente regionale prot. n. 692791, del 13 luglio 2022, si evince invero che la Regione Lazio ha compiuto delle attività e delle valutazioni con riferimento al punto specifico del degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC IT6010024, con la conseguenza, quindi, che sul punto l'amministrazione resistente non risulta silente, né l'atto in questione può qualificarsi come soprassessorio.

Ritenuto, quindi, che non ricorre più la fattispecie processuale del silenzio amministrativo;

Attese, ai fini delle spese di lite, le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)